

Codice A1617A

D.D. 8 agosto 2025, n. 600

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - PR FESR 2021/2027 - Obiettivo di Policy 2 - Obiettivo specifico 2.7 - Azione II.2vii.1 - Bando "Implementazione della biodiversità sul territorio della Regione Piemonte". Progetto: "Interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversità dell'ex cava Battagliana-Isolone" nel comune di San Sebastiano da Po (TO), in area soggetta a vincolo idrogeolo...



ATTO DD 600/A1617A/2025

DEL 08/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - PR FESR 2021/2027 – Obiettivo di Policy 2 – Obiettivo specifico 2.7 – Azione II.2vii.1 - Bando "Implementazione della biodiversità sul territorio della Regione Piemonte". Progetto: "Interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversità dell'ex cava Battagliana-Isolone" nel comune di San Sebastiano da Po (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: comune di San Sebastiano da Po (TO).

Visti:

- il progetto di fattibilità tecnico - economica inerente "interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversità dell'ex cava battagliana-isolone" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 03/06/2024 del comune di San Sebastiano da Po, candidato al Bando a sportello "Implementazione della biodiversità sul territorio della Regione Piemonte" (domanda numero 201067 del 04/06/2024) ed ammesso a concessione dell'agevolazione da parte della Regione Piemonte con D.D. n.872/A1601C/2024 del 12/11/2024;
- la comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, trasmessa dal Comune di San Sebastiano da Po (TO) per l'esame del progetto in oggetto e l'acquisizione da parte delle Amministrazioni interessate dal procedimento, pareri, nulla osta, assensi, autorizzazioni comunque denominate richieste dalla normativa tecnica di settore;
- la nota prot. n. 104016/2025 del 09/07/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto;
- la richiesta integrazioni prot. n. 109284 del 18/07/2025 inviata al Comune di San Sebastiano da Po.

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta in data 28/07/2025 con nota prot. n. 113934;

- del contributo istruttorio del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 34154 del 30/07/2025 in data 30/07/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie in oggetto.

Rilevato che:

- il parere forestale non si rende necessario in quanto gli interventi di trasformazione di aree classificabili "bosco" ai sensi dell'art.3 della l.r. 4/2009 e s.m.i. interessano una superficie pari a soli 13,5 mq (si prevede il taglio di un esemplare di pioppo bianco), inferiore alla soglia stabilita dalla circolare n. 3/AMB del 31/8/2018 pari a 5.000 mq;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica individuata al N.C.T. del Comune di San Sebastiano da Po al foglio 1, particella n. 8 e al foglio 2, particella n. 3, come indicato nell'istanza;

- la superficie interessata dall'intervento ricade interamente in zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda il progetto di fattibilità tecnico – economica per eseguire "Interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversità dell'ex Cava Battaglia-Isolone" consistente in sintesi nei seguenti interventi:

- raccolta rifiuti presenti nell'area ed eradicazione/contenimento delle specie esotiche invasive;
- scavi e riporto del materiale ottenuto, per la realizzazione di un'area umida, pozze temporanee, superfici ad alneto in condizioni paludose, approfondimento del fosso presente a nord dell'area, riporto del materiale di scavo per la realizzazione di una duna/barriera antirumore, riporto del materiale di scavo su alcune aree interessate da esotiche erbacee;
- interventi di rivegetazione, con realizzazione di fasce arboreo-arbustive, di superfici ad alneto in condizioni paludose, di sottoimpianti in boschi di robinia (previo intervento preparatorio di diradamento su una superficie pari a 0,6 ha) e di superfici con specie igrofile;
- interventi di inerbimento nelle superfici di riporto del materiale di scavo e per la creazione di superfici a prato fiorito;
- interventi per la creazione di micro-rifugi: cataste di legna, cumuli di pietre, disposizione di batbox e cassette per api solitarie;
- fornitura e posa di elementi di arredo (bacheca illustrativa, recinzione rustica in legno);
- realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, scavi di sbancamento e riporti;

- la superficie oggetto di intervento sarà pari a 17.170 mq, interamente in vincolo idrogeologico, di cui 13,5 mq boscata, con un volume di movimenti di terra pari a 13.262 mc, interamente in vincolo idrogeologico;

- le aree interessate sono inoltre sottoposte ai seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico ai sensi dell'art 142 lett. c) 'fascia di 150 m dalle sponde di fiumi e torrenti' e g) 'territori coperti da foreste e boschi' del Decreto Legislativo n. 42/2004;
- fasce A e B del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme, ma sono ricomprese nell'Area Contigua del Po Piemontese.

Considerato che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;
 - l'intervento è conseguente alla realizzazione di lavori pubblici e pertanto, per la parte dell'intervento che interessa una superficie non boscata, non sussiste l'obbligo di rimboschimento o del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 in quanto la modificazione/trasformazione rientra nei casi deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso art. 9;
 - ai sensi dell'art. 19, c. 7, lettera a) della l.r. n. 4/2009, la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto la trasformazione/modificazione d'uso del suolo interessa, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;
 - per l'attuazione degli interventi selvicolturali previsti dal progetto di fattibilità tecnico – economica, consistenti nel diradamento di due popolamenti a Robinia pseudoacacia, su una superficie complessiva di circa 5.754 mq, con successiva realizzazione di un sottoimpianto, si demanda a separata procedura autorizzativa mediante la presentazione delle relative comunicazioni/ricieste di autorizzazione mediante il Sistema di gestione delle istanze forestali ai sensi della L.R. 4/2009 presente sul Sistema informativo Forestale Regionale (SIFOR).
- Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di San Sebastiano da Po (TO) (P. IVA 01734020017) a realizzare gli “Interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversita' dell'ex cava battagliana-isolone” nel medesimo Comune, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 34154/2025 del 30/07/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di San Sebastiano da Po (TO) (P. IVA 01734020017) a realizzare gli "Interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversità dell'ex cava battaglia-isolone", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di San Sebastiano da Po al foglio 1, particella n. 8 e al foglio 2, particella n. 3, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate dal parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 34154 in data 30/07/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che qui si intendono interamente richiamate.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. n. 45/89 in quanto è un soggetto pubblico.

Per la porzione dell'intervento che interessa superfici non boscate, non sussiste l'obbligo di rimboschimento o del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 in quanto l'intervento è conseguente alla realizzazione di lavori pubblici e la modificazione / trasformazione rientra nei casi deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso art. 9.

Ai sensi dell'art. 19, c. 7, lettera a) della l.r. n. 4/2009, la compensazione della superficie boscata trasformata (pari a 13,5 mq) non è dovuta in quanto la trasformazione/modificazione d'uso del suolo interessa, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici

inferiori ai mille metri quadrati.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a tre anni. I lavori una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente

Nucleo dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

Per l'attuazione degli interventi selvicolturali previsti dal progetto di fattibilità tecnico – economica, consistenti nel diradamento di due popolamenti a Robinia pseudoacacia, su una superficie complessiva di circa 5.754 mq, con successiva realizzazione di un sottoimpianto, si demanda a separata procedura autorizzativa con la presentazione delle relative comunicazioni/richieste di autorizzazione mediante il Sistema di gestione delle istanze forestali ai sensi della L.R. 4/2009 presente sul Sistema informativo Forestale Regionale (SIFOR).

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR_A1813C/A1800A_1545/2025

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Comune di San Sebastiano da Po (TO).

Intervento: Progetto: "Interventi per il recupero ambientale e l'incremento della biodiversità dell'ex cava Battagliana-Isolone".

Comune sede intervento: San Sebastiano da Po (TO)

Parere geologico.

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 104016 del 09/07/2025 pervenuta dal Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione originale ed integrativa fornita dal richiedente, si esprime quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici, dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- l'area interessata dal progetto si trova in sinistra idrografica del fiume Po, in un contesto extraurbano limitrofo ad aree agricole e tipica delle fasce spondali del corso d'acqua, in cui prevalgono radure piuttosto estese, interrotte da arbusti singoli o in macchie, e da piccole superfici forestali concentrate lungo i margini del sito;
- il progetto in oggetto consiste in un intervento generale di recupero e valorizzazione ambientale dell'area in oggetto, che è stata interessata in passato da un'attività estrattiva di materiali inerti a cui è seguito un vasto intervento di recupero ambientale basato sul rimodellamento del terreno (scavo di un'area umida, creazione di ambienti prativi e messa a dimora di specie arbustive ed erbacee), finché in tempi recenti le superfici erbacee sono state destinate al pascolo;
- all'interno dell'area sono visibili variazioni altimetriche legate alla evoluzione morfologica del Po e alle precedenti azioni estrattive del sedimento ghiaioso (blande ondulazioni del piano campagna come dossi, depressioni, sponde, che non determinano alcuna situazione di potenziale instabilità);
- gli interventi significativi dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico riguardano la creazione di una nuova area umida localizzata nella porzione sud orientale della zona d'intervento complessiva, dove è prevista l'esecuzione di scavi a sbancamento e dove l'inclinazione finale delle sponde



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

dell'area umida risulterà molto bassa e pertanto compatibile con le caratteristiche geotecniche di resistenza al taglio dei materiali che le costituiscono (35°); l'area umida in progetto corrisponde sostanzialmente ad un sito già altimetricamente depresso, interessato in passato dall'estrazione di materiale, e successivamente recuperato;

- l'area in oggetto si trova in corrispondenza della Fascia B del Po e parzialmente della fascia A, ed è stata soggetta a due esondazioni nel corso degli eventi alluvionali del 1994 e del 2000;
- la realizzazione dell'area umida prevede: lo scavo generale di sbancamento, per una superficie pari a circa 3763 m^2 , fino ad una profondità massima di 3 m (nel punto di maggiore profondità) e un volume di scavo di 5863 m^3 ; lo spandimento del materiale risultato dagli scavi all'interno del sito per la realizzazione di altri interventi; la profilatura delle scarpate per una superficie di 4327 m^2 ;
- per la caratterizzazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell'area è stata eseguita una prospezione geofisica in sito;
- per quanto riguarda gli aspetti di carattere geologico-stratigrafico, l'area in oggetto giace su sedimenti fluviali medio-recenti terrazzati rispetto all'alveo attuale del Fiume Po, di spessore variabile tra 7 e 10 m, rappresentati da ghiaie da medie a grossolane poligeniche, con presenza di ciottoli anche decimetrici, e con matrice prevalentemente sabbiosa e subordinatamente limosa. Localmente possono essere presenti in superficie, fino a 1,5 - 2 m di profondità, sedimenti più fini (sabbie, sabbie limose) con geometria irregolare in quanto corrispondono a vecchi canali fluviali e/o tratti di alveo abbandonati. In corrispondenza della zona umida ove saranno eseguiti gli scavi non sono stati riscontrati terreni fini in volume significativo;
- per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, sono stati individuati due complessi idrogeologici, geometricamente sovrapposti: il complesso "inferiore" costituito dalle marne-argillose con intercalazioni di sabbie ed arenarie, che costituiscono il substrato e che rappresenta un mezzo sostanzialmente impermeabile o poco permeabile; il complesso idrogeologico "superiore", rappresentato dai terreni sciolti di copertura di origine alluvionale, costituito da ghiaie, anche grossolane, in matrice sabbiosa;
- è stato valutato che la soggiacenza della prima falda libera si attesta ad una profondità compresa tra 3,0 e 5,0 m dal p.c. attuale e l'oscillazione periodica della falda risulta compresa tra 1 - 1,5 m: la presenza di un acquifero freatico esteso per tutta l'area in oggetto e poco profondo permetterà di ottenere l'area umida in progetto al raggiungimento della profondità necessaria.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, considerate le caratteristiche dell'intervento in esame, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente dove presente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi previsti;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate.

Si fa presente che il presente parere:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;
- c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Daniele CAFFARENGO

*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

Il funzionario referente:
dott. geol. Barbara Mirit Nervo